DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 7 dicembre 1992

relativa alla conclusione, da parte della Comunità economica europea, dell'accordo in forma di scambio di lettere che proroga l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra

(92/612/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [1],

considerando che, in attesa dell'espletamento della procedura di ratifica dell'accordo europeo che istituisce un'associazione fra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991, occorre prorogare oltre il 31 dicembre 1992 l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra [2], firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991, concludendo un accordo in forma di scambio di lettere,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità economica europea, l'accordo in forma di scambio di lettere che proroga l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 7 dicembre 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. HURD

---

(1) GU n. C 337 del 21. 12. 1992.
(2) GU n. L 114 del 30. 4. 1992, pag. 2.